

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Prot. n. 36375 del 03.03.2016

Ai Sig.ri Direttori di Dipartimento

A tutto il Personale docente e ricercatore

Ai Segretari Amministrativi dei Dipartimenti

e p.c

Alla Direzione Economico Finanziaria

Ai Titolari di assegni di collaborazione ad attività di ricerca

LORO SEDI

OGGETTO: Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di collaborazione ad attività di ricerca (art. 22 L. 240 del 30.12.2010). Applicazione art 10 (Diritti e doveri dei titolari degli assegni) – Art.12. (Divieto di cumulo e incompatibilità)- nota MIUR 583 del 08.04.2011 .

Facendo seguito alle richieste pervenute da numerose strutture dipartimentali, anche in relazione alla rendicontazione delle spese di personale nei progetti di ricerca, e titolari di assegno di ricerca, si reputa opportuno fornire alcuni utili indirizzi alle domande maggiormente ricorrenti e al fine di evitare errori nella rappresentazione delle spese rendicontabili nei progetti di ricerca.

Si rammenta innanzitutto che l'assegnista di ricerca ha un rapporto di esclusività con l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e che ai sensi dell' art 10 comma 2 del regolamento i titolari degli assegni sono utilizzati nelle attività di ricerca previste nel contratto e preventivamente valutate dal Dipartimento come compatibili con i programmi di ricerca del Dipartimento stesso. I titolari degli assegni **possono prendere parte a tutte le attività programmate dal Dipartimento per la promozione della ricerca e la diffusione dei risultati**, senza la necessità della stipula di alcun ulteriore contratto.

Si rammenta, che non è possibile per un assegnista essere titolare di un contratto di lavoro subordinato fatta salva la possibilità per i dipendenti pubblici di essere collocati in aspettativa senza assegni; laddove previsto da apposite disposizioni normative o contrattuali ovvero per accordo fra le parti l'istituto dell'aspettativa può essere esteso anche a coloro che hanno un rapporto di lavoro subordinato, alle dipendenze di datori di lavoro privati ;

Fermo restando l'obbligo di integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni possono richiedere al Direttore di Dipartimento, l'autorizzazione a svolgere attività lavorative esterne, che non diano luogo in alcun modo a forme di subordinazione, ivi compreso lo svolgimento di attività professionali ovvero il commercio e l'industria, a condizione che le attività in questione non comportino comunque un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno; non rechino alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Ateneo; si svolgano in tempi e con modalità compatibili con il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

Considerata, però, che uno degli elementi tipici del contratto di collaborazione coordinata e continuativa (o anche “incarichi di collaborazione autonoma” come previsto dalla vigente normativa) è rappresentato dalla: continuità (come nel lavoro subordinato), in contrapposizione all’occasionalità, quale prestazione che si protrae nel tempo e la cui durata deve essere definita in sede negoziale, risulta incompatibile, con il contratto di collaborazione ad attività di ricerca (assegnista), lo svolgimento di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa (o similari considerate le recenti modifiche normative) a favore di soggetti esterni all’ateneo o altre strutture (anche dipartimentali) dell’ateneo stesso.

Ai sensi dell’art 12 co13 del vigente regolamento, il Dipartimento può conferire all’assegnista incarichi strumentali all’esecuzione di prestazioni in conto terzi (art. 66 del D.P.R. 382/1980), mediante contratti di prestazione occasionale ai sensi dell’art 2222 e ss del codice civile.

In analogia quanto previsto per le prestazioni in conto terzi i Dipartimenti, mediante la stipula di contratti di prestazione d’opera occasionale possono corrispondere compensi agli assegnisti per lo svolgimento di attività effettuate in esecuzione di ricerche per le quali siano stati ottenuti finanziamenti esterni all’Università, diversi dai fondi già utilizzati per l’attivazione/proroga del contratto dell’assegnista medesimo.

Appare altresì opportuno pertanto chiarire alle strutture dipartimentali di provvedere alla verifica di eventuali situazioni di incompatibilità per evitare lo stralcio di spese di tale natura, proposte per la rendicontazione in taluni progetti di ricerca.

L’Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane e la Direzione Ricerca e Relazioni internazionali (tel. 059/2056503- 6570) , e-mail; rocco.larocca@unimore.it; barbara.rebecchi@unimore.it sono a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to dott. Stefano RONCHETTI)

Articolo 12

(Divieto di cumulo e incompatibilità)

1. Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.
2. Resta fermo, in materia di aspettativa per i dipendenti di amministrazioni pubbliche, quanto previsto dall'art. 1 comma 3 del presente Regolamento, in conformità al disposto dell'art. 22, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Laddove previsto da apposite disposizioni normative o contrattuali ovvero per accordo fra le parti l'istituto dell'aspettativa può essere esteso anche a coloro che hanno un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di datori di lavoro privati;
4. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di Laurea, Laurea Specialistica o Magistrale, *Master* Universitario.
5. Fermo restando l'obbligo di integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni possono richiedere al Direttore di Dipartimento, previo parere favorevole del tutor, l'autorizzazione a svolgere attività lavorative esterne compatibili, **ivi compreso lo svolgimento di attività professionali ovvero il commercio e l'industria**, a condizione che le attività in questione:
 - non comportino comunque un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno;
 - non rechino alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Ateneo;
 - si svolgano in tempi e con modalità compatibili con il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.
6. La valutazione di compatibilità con l'espletamento delle funzioni connesse all'attività di ricerca è demandata al Responsabile scientifico del progetto. L'autorizzazione del Direttore di Dipartimento è trasmessa, per conoscenza, al Direttore Generale.
7. Il mancato rispetto delle norme di cui ai commi da 1 a 6 o il verificarsi di una situazione di incompatibilità comporta la decadenza dalla qualifica di assegnista. La decadenza è disposta con decreto Rettorale.
8. DOTTORATO DI RICERCA: previa autorizzazione del Direttore di Dipartimento, il titolare di assegno può frequentare corsi di dottorato di ricerca, senza usufruire della relativa borsa, nei settori disciplinari attinenti alle attività di ricerca connesse all'assegno.
9. DOCENZA A CONTRATTO: i titolari di assegni possono svolgere incarichi per attività di insegnamento conferiti ai sensi dell'art. 23 comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 .
10. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE: è incompatibile con l'assegno di ricerca l'iscrizione alle Scuole di Specializzazione del settore medico di cui al D.Lgs. 368/1999 e successive modificazioni, il cui accesso è riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia.
11. Per tutte le altre Scuole rivolte a laureati non medici il Direttore di Dipartimento può autorizzare il titolare di assegno di ricerca a frequentare la Scuola di Specializzazione a condizione che:
 - i. non sia prevista l'erogazione di alcuna borsa di studio;
 - ii. il tutor dell'assegno di ricerca esprima parere favorevole;
 - iii. il direttore della Scuola di Specialità esprima parere favorevole;
 - iv. risulti garantito l'integrale assolvimento dei compiti affidati all'assegnista.
12. In assenza di detta autorizzazione, si applica la sospensione del corso degli studi fino al termine dell'assegno.
13. E' consentita agli assegnisti la stipulazione, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, di appositi contratti ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile. In particolare è possibile il conferimento agli assegnisti, da parte del Dipartimento, di incarichi strumentali all'esecuzione di prestazioni in conto terzi, commissionata al Dipartimento stesso ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/1980.
14. I titolari degli assegni che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.
15. Ai fini dei divieti e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all'atto della stipula del contratto il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare all'Università qualsiasi variazione, rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.